



## Università degli Studi di Bari

In data 16.4.2004 presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, la **DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA** e **LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

**VISTA** la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.3.2004;

**CONSIDERATO** che le delegazioni trattanti, nella riunione del 5.4.2004, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo in materia di "Trattamento economico fondamentale del personale beneficiario della progressione economica - articolo 4 del "Primo Accordo sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo, quadriennio normativo 1998-2001" - nonché della progressione verticale - articolo 11 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della progressione verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo": clausola di salvaguardia";

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7.4.2004, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula della succitata ipotesi di accordo,

### **STIPULANO L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI**

***TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA - ARTICOLO 4 DEL "PRIMO ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO, QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001" - NONCHE' DELLA PROGRESSIONE VERTICALE - ARTICOLO 11 DEL "REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO": CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.***

### **LE DELEGAZIONI TRATTANTI**



## Università degli Studi di Bari

***TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA - ARTICOLO 4 DEL "PRIMO ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO, QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001" - NONCHE' DELLA PROGRESSIONE VERTICALE - ARTICOLO 11 DEL "REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO": CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.***

- VISTO il testo del "Primo Accordo sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo – quadriennio normativo 1998-2001", stipulato, dalle delegazioni trattanti, in data 2.10.2001 ed, in particolare l'articolo 4;
- VISTO il verbale di concertazione della riunione del 3.5.2002, riguardante, tra l'altro, l'attuazione del processo di prima applicazione della progressione verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo;
- VISTO il "Regolamento di Ateneo per la disciplina della progressione verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7.5.2002 ed, in particolare, l'articolo 11;
- CONSIDERATO che le procedure relative alla progressione economica, ai sensi del suddetto articolo 4, si sono concluse nell'anno 2001, con decorrenza dell'attribuzione della posizione economica dall'1.1.2001;
- CONSIDERATO, inoltre, che le procedure relative alla progressione verticale, ai sensi del citato articolo 11, si sono concluse nell'anno 2003, con decorrenza dell'inquadramento dal 31.12.2000;
- VISTA l'ipotesi di accordo in materia di "Articolo 4 del «Primo Accordo sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo, quadriennio normativo 1998-2001, stipulato in data 2.10.2001»: rideterminazione della decorrenza della progressione economica per il personale della ex v qualifica funzionale", sottoscritta in data 18.3.2004;
- PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 435 del 22.3.2004, ha osservato, "con riferimento alle corrispondenti previsioni del CCNL, che una soluzione più congrua al problema cui l'iniziativa è rivolta potrebbe essere l'adozione di una clausola di salvaguardia intesa a

riconoscere al personale destinatario, nello stesso arco temporale, di benefici derivanti dalla progressione orizzontale e verticale, il trattamento più favorevole con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile al passaggio a categoria superiore",

#### **ART. 1**

Le premesse surriportate costituiscono parte integrante della presente ipotesi di accordo.

#### **ART. 2**

Al personale per il quale - in conseguenza dell'inquadramento ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della progressione verticale - il trattamento economico fondamentale nella nuova categoria risulta inferiore a quello goduto per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 (progressione economica) del "Primo Accordo" citato in premessa, è assicurata l'erogazione di un assegno ad personam pari alla differenza del trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale) tra la categoria e la posizione economica godute e quelle acquisite per effetto dell'inquadramento.

Detto assegno ad personam è assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore.

#### **ART. 3**

La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse già certificate dal Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, per le esigenze retributive del personale tecnico amministrativo, connesse all'applicazione del C.C.N.L. - quadriennio normativo 1998-2001.